



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 13.11.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, segnalazione da parte del Presidente del Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di Milano in cui si comunicava che l'atleta MARTINI Antonio (tessera F.I.Bi.S. FB51A956) aveva preso parte a più gare che avevano avuto in comune la stessa data della finale;
- nella predetta segnalazione veniva segnalato il fatto che l'atleta MARTINI Antonio aveva partecipato alla gara "Palahartes", alla gara "L'Attico" ed alla gara S. Marco le cui finali erano previste per il giorno 29.10.2017, nonché aveva partecipato alla gara "Biliardo Mach" ed a quella "Chalet" la cui finale era prevista per il giorno 28.10.2017, gare che avevano, pertanto, in concomitanza la data delle finali;

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei*

documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- il regolamento della sezione stecca prevede che: *“l'iscrizione di ogni atleta (o coppia) è libera, ma E' VIETATO e costituisce ILLECITO DISCIPLINARE iscriversi a più gare le cui giornate riservate al girone finale siano concomitanti”;*
- è pacificamente provato e documentato che l'atleta MARTINI Antonio era iscritto in tutte le gare sopra riportate;
- i comportamenti denunciati sono in violazione del su richiamato articolo nonché dell'art. 1, II comma, del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S..
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alle gare di cui sopra avevano



concomitante il giorno della finale, comprovano un comportamento non tollerabile da parte del giocatore MARTINI Antonio violativo delle basilari norme comportamentali degli atleti iscritti alla FIBiS.

V'è d'aggiungere che il giocatore MARTINI Antonio si è iscritto a ben cinque gare contemporaneamente, cosa che rende il suo atteggiamento assolutamente scorretto ed antisportivo,.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del giocatore MARTINI Antonio.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, l'atleta MARTINI Antonio ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

Bisogna, inoltre, tenere in considerazione il fatto che il giocatore MARTINI Antonio ha ottenuto un premio economico nella gara che si è svolta al Centro Sportivo Chalet ASD pari ad €. 100,00 per essersi classificato, sottraendoli, ingiustamente, a coloro che si erano legittimamente iscritti a quella gara senza violare alcun comportamento e regolamento, premi che dovranno essere confiscati come previsto dall'art. 45 del nuovo regolamento di giustizia.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 42 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore MARTINI Antonio (tessera F.I.Bi.S. FB51A956) al



pagamento dell'ammenda di € 600,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica che ai sensi dell'art. 44.5 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comunque fino al momento dell'avvenuto pagamento, comporta per il tesserato MARTINI Antonio (tessera F.I.Bi.S. FB51A956) la sospensione della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta MARTINI Antonio (tessera F.I.Bi.S. FB51A956).

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta MARTINI Antonio (tessera F.I.Bi.S. FB51A956) di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica *ex art.* 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che l'atleta, ove inottemperante alla restituzione dei premi, sarà condannato alla sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza *ex art.* 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo



Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato MARTINI Antonio ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 21 novembre 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ROSSO', is written over the typed name. The signature is stylized with a large loop and a vertical stroke.